



Comune di San Cesario sul Panaro
(Provincia di Modena)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta n. 4

VERBALE N. 30 DEL 26/06/2012

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - APPROVAZIONE

ADUNANZA ordinaria - SEDUTA - DI prima convocazione

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella sala Consiliare "Armando Romagnoli", addì ventisei del mese Giugno alle ore 19.00 previo invito consegnato a domicilio

Fatto l'appello nominale risultano

Cognome e nome	Pres	Cognome e nome	Pres
ZANNI VALERIO	S	ANGIOLINI LIVIANA	N
GOZZOLI GIANFRANCO	S	SABBADINI DANIELE	S
MATTIOLI BERTACCHINI CHRISTIAN	N	ROSI LUCIANO	S
BRIGHETTI LUCA	S	ZOBOLI MAURIZIO	S
BIONDI SOFIA	S	BONI ALESSANDRO	S
TACCONI PAOLA	N	PICCININI SABINA	S
BELLENTANI FEDERICA	S	MONTAGUTI FABIO	S
FORMENTINI ROBERTO	S		
TANGREDA ROCCHINA	S		
ZUFFI FRANCESCO	S		

Totale Presenti n. 14

Totale Assenti n. 3

Assessori esterni presenti: Sig. Cavani Giovanni

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Sig. GARUTI DOTT.SSA ANNA LISA

In qualità di SINDACO il Sig. ZANNI VALERIO assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
(ZANNI VALERIO)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(GARUTI DOTT.SSA ANNA LISA)

Si dà atto che sono presenti i Consiglieri, Mattioli Bertacchini Christian "Centro Sinistra per San Cesario" e Tacconi Paola "Centro Sinistra per San Cesario".

Pertanto i Consiglieri presenti sono n. 16.

Il Sindaco Presidente propone di discutere congiuntamente il punto n. 4 e il punto n. 5 dell'O.D.G..

Nessuno di oppone.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 13, comma 1, del D. L. n.201/2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, e fino al 2014 l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs. n. 23/2011;
- l'articolo 14, comma 6 del D. Lgs n. 23/2011 prevede che «è confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento»;
- l'articolo 53, comma 16, della L. n. 388/2000 e ss. mm. e ii., che prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del Bilancio di Previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- il Decreto del Ministro dell'Interno del 21 dicembre 2011 con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2012 il termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2012;
- l'articolo 29, comma 16-quater, del Decreto Legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla L. n. 14/2012 – con il quale detto termine è stato ulteriormente prorogato al 30 giugno 2012;

VISTI:

- l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 che disciplina la potestà regolamentare generale delle province e dei comuni in materia di proprie entrate, anche tributarie;
- l'art. 13 del D. L. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011 e ss. mm. e ii. che disciplina l'anticipazione sperimentale dell'Imposta Municipale Propria;
- gli art. 8, 9 e 14 del D. Lgs. n. 23/2011 che istituisce l'Imposta Municipale Propria, applicabili in quanto compatibili con l'art. 13 del D. L. 201/2011;
- il D. Lgs. n. 504/1992 che istituisce l'Imposta Comunale sugli Immobili, applicabile in quanto richiamato dalla disciplina IMU;
- l'art. 91-bis, D. L. n. 1/2012 convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27 recante "Norme sull'esenzione dell'imposta comunale sugli immobili degli enti non commerciali";



- la legge n. 296/2006 che demanda, per i tributi di propria competenza, alla potestà regolamentare, degli enti locali la disciplina: a) della misura degli interessi (art. 1, comma 165); b) delle modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al comune (art. 1, comma 167); c) degli importi fino a concorrenza dei quali l'Imu non è dovuta o non sono effettuati i rimborsi (art. 1, comma 168);

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000;

UDITA la relazione del Sindaco Presidente e preso atto del dibattito scaturitone, nel quale sono intervenuti:

- Dott.ssa Sola Francesca (Responsabile del Settore Finanziario);
- Sindaco Presidente;
- Piccinini Sabina (Lista Civica Nuovo San Cesario con Senzafiltro);
- Rosi Luciano (Il Popolo della Libertà – Lega Nord);
- Montaguti Fabio (Lista Civica Nuovo San Cesario con Senzafiltro);
- Zoboli Maurizio (Il Popolo della Libertà – Lega Nord);
- Zuffi Francesco (Centro Sinistra per San Cesario);
- Dott.ssa Sola Francesca (Responsabile del Settore Finanziario);
- Sindaco Presidente;
- Rosi Luciano (Il Popolo della Libertà – Lega Nord);
- Gozzoli Gianfranco (Centro Sinistra per San Cesario);
- Rosi Luciano (Il Popolo della Libertà – Lega Nord);
- Sindaco Presidente;
- Rosi Luciano (Il Popolo della Libertà – Lega Nord);
- Sindaco Presidente;
- Dott.ssa Sola Francesca (Responsabile del Settore Finanziario);
- Zoboli Maurizio (Il Popolo della Libertà – Lega Nord);
- Sabbadini Daniele (Centro Sinistra per San Cesario);
- Sindaco Presidente;
- Piccinini Sabina (Lista Civica Nuovo San Cesario con Senzafiltro);

PRESO ATTO altresì che il resoconto integrale della trattazione del presente argomento trovasi registrato in formato audio digitale conservato agli atti della segreteria;

CON le seguenti risultanze di voto, espresse in forma palese (alzata di mano) ed accertate dal Presidente:

Consiglieri presenti	n. 16	Voti a favore	n. 13
Consiglieri votanti	n. 13	Voti contrari	n. 0
Consiglieri astenuti	n. 3 (Boni, Rosi, Zoboli)		



DELIBERA

1. Di approvare il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.
2. Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2012.
3. Di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D. L. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446/1997.

Dopodiché

II CONSIGLIO COMUNALE

CON le seguenti risultanze di voto, espresse in forma palese (alzata di mano) ed accertate dal Presidente:

Consiglieri presenti	n. 16	Voti a favore	n. 13
Consiglieri votanti	n. 13	Voti contrari	n. 0
Consiglieri astenuti	n. 3 (Boni, Rosi, Zoboli)		

DELIBERA

Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto, urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 in quanto atto propedeutico all'approvazione del Bilancio di previsione 2012.





COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO

PROVINCIA DI MODENA

REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELLA
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Allegato
delibera di Consiglio Comunale n. 90 del 26/06/2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Garuti Anna



INDICE

Art. 1 - Ambito di applicazione e scopo del regolamento

Art. 2 – Assimilazioni all’abitazione principale

Art. 3 - Riduzione per fabbricati inagibili ed inabitabili

Art. 4 – Agevolazioni. Condizioni

Art. 5 - Valore delle aree fabbricabili

Art. 6 - Immobili tenuti a disposizione

Art. 7 – Versamenti minimi

Art. 8 - Rimborsi e compensazioni

Art. 9 - Attività di controllo e di recupero

Art. 10 – Riscossione coattiva

Art. 11 - Entrata in vigore

Art. 1 - Ambito di applicazione e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dall'art. 13, Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 211 compatibilmente con gli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare dei comuni di cui all'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 – Assimilazioni all'abitazione principale

1. Si applicano l'aliquota e le detrazioni per l'abitazione principale previste dall'art. 13, c. 10; D. L. 201/2011 e successive modificazioni ed integrazioni:
 - a) all'unità immobiliare ed alle relative pertinenze posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
 - b) all'unità immobiliare ed alle relative pertinenze posseduta a titolo di proprietà o usufrutto dai cittadini non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata.

Art. 3 - Riduzione per fabbricati inagibili ed inabitabili

1. Ai fini dell'applicazione della riduzione della base imponibile del 50% per i fabbricati inagibili o inabitabili e comunque non utilizzati, l'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere c) e d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
2. A mero titolo esemplificativo, ai fini dell'applicazione della riduzione di cui al comma 1 del presente articolo, si ritengono inagibili o inabitabili i fabbricati che si trovano in una delle seguenti condizioni:
 - a) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
 - b) strutture verticali quali muri perimetrali esterni, lesionati in modo tale da costituire a cose o persone con rischi di crollo totale o parziale;
 - c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino.
3. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertata:
 - a) da parte dell'Ufficio Tecnico comunale, con spese a carico del possessore;
 - b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, anche a mezzo di perizia tecnica redatta da tecnico incaricato.

Il Comune si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni di cui alla lettera b).

4. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome o anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.
5. la riduzione prevista al comma 1 si applica dalla data in cui è stata dichiarata l'inabitabilità o l'inagibilità da parte dell'Ufficio Tecnico comunale, ai sensi del comma 3, lettera a) del presente articolo, ovvero dalla data di presentazione della perizia o della dichiarazione sostitutiva, ai sensi del comma 3, lettera b) del presente articolo.
6. La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere comunicata al Comune.
7. Non possono godere della presente riduzione i fabbricati non ultimati ed i fabbricati non completamente inutilizzati.

Art. 4 – Agevolazioni. Condizioni

1. Il Consiglio può prevedere l'applicazione di un'aliquota agevolata per le unità concesse in locazione con contratto stipulato ai sensi dell'art. 2, c. 3, Legge 431/98.
2. Il soggetto passivo d'imposta, a pena di decadenza, deve comunicare, entro novanta giorni dalla stipula del contratto, la sussistenza delle condizioni di cui al comma precedente e l'applicazione dell'aliquota agevolata prevista, allegando copia del contratto di locazione registrato.
3. La comunicazione ha valore per gli anni d'imposta successivi se non intervengono modificazioni, in caso contrario deve essere inviata apposita dichiarazione attestante l'avvenuta variazione entro il termine previsto al comma 2 del presente articolo.

Art. 5 - Valore delle aree fabbricabili

1. Ai sensi dell'art. 5, c.5, D. Lgs. 504/92 la base imponibile delle aree fabbricabili è pari al valore venale in comune commercio, come risultante da atto pubblico o perizia giurata di stima delle aree aventi caratteristiche analoghe.
2. La Giunta Comunale, con propria deliberazione, al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti, può approvare periodicamente valori medi di riferimento distinti per zone omogenee e destinazioni d'uso.
3. Resta fermo che in sede di accertamento il valore venale in comune commercio è quello determinato ai sensi dall'art. 5, c.5, D. Lgs. n. 504/1992, anche se superiore ai valori deliberati ai sensi del comma 2.
4. Non sorge diritto al rimborso qualora il contribuente abbia dichiarato un valore superiore a quello risultante dall'applicazione dei valori di cui al comma 2 del presente articolo.

Art. 6 - Abitazioni tenute a disposizione

1. Per le abitazioni tenute a disposizione il contribuente deve presentare comunicazione al comune entro il 31 gennaio dell'anno di imposta successivo a quando si è verificata tale condizione.

2. La comunicazione ha valore per gli anni d'imposta successivi se non intervengono modificazioni, in caso contrario deve essere inviata apposita dichiarazione attestante l'avvenuta variazione entro il termine previsto al comma 1 del presente articolo.

Art. 7 – Versamenti minimi

1. L'imposta non è dovuta qualora l'importo annuo complessivamente dovuto sia uguale o inferiore a 10,00 euro.

Art. 8 - Rimborsi e compensazioni

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, a pena di decadenza, entro cinque anni dal giorno di versamento, ovvero entro 5 anni dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla rimborso.
2. L'istanza di rimborso deve essere motivata e sottoscritta, ad essa deve essere allegata la prova dell'avvenuto pagamento delle somme di cui si chiede la restituzione.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori a 10,00 euro;
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi nella misura nella misura prevista dall'art. 22-bis, c. 1, Regolamento generale delle entrate tributarie comunali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
5. Il Funzionario Responsabile, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica, anche mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, il provvedimento di accoglimento della richiesta di rimborso, totale o parziale, ovvero il suo diniego.
6. Il contribuente, nella propria istanza, può richiedere che le somme da rimborsare vengano compensate esclusivamente con l'IMU di spettanza del Comune dovuta dal soggetto passivo.
7. Il Funzionario Responsabile comunica nel provvedimento di rimborso l'accoglimento dell'istanza di compensazione.

Art. 9 - Attività di controllo e di recupero

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Sulle somme dovute a titolo di imposta dovute a seguito di violazioni accertate, si applicano gli interessi moratori pari al tasso di interesse legale in vigore alla data dell'accertamento maggiorato nella misura prevista dall'art. 22-bis del Regolamento generale delle entrate tributarie comunali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
3. Non si dà luogo ad emissione di avviso di accertamento quando l'importo dovuto per imposta, sanzione ed interessi è inferiore o uguale a 10,00 euro.

Art. 10 – Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/73 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. 639/1910

Art. 11 - Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2012.



Comune di San Cesario sul Panaro
(PROVINCIA DI MODENA)

Settore : **FINANZIARIO**

Nr. Prog: **32 del 2012**

Servizio: **TRIBUTI**

OGGETTO

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA -
APPROVAZIONE**

Pareri di cui all'art. 49 D.L.gs. 18.08.2000 n. 267

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:

FAVOREVOLE SI



NO



IL RESPONSABILE DI SETTORE
DOTT.SSA SOLA FRANCESCA

Li, 14/06/2012



Comune di San Cesario sul Panaro
(PROVINCIA DI MODENA)

Settore : **FINANZIARIO**

Nr. Prog: **32 del 2012**

Servizio: **TRIBUTI**

OGGETTO


**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA -
APPROVAZIONE**

Pareri di cui all'art. 49 D.L.gs. 18.08.2000 n. 267

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

FAVOREVOLE

SI



NO



IL RESPONSABILE DI SETTORE
DOTT.SSA SOLA FRANCESCA

Li, 14/06/2012